



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: SUAP – CONFERENZA DI SERVIZI

Consiglio di Stato, sez. IV, 26 novembre 2025, n. 9336: variante SUAP ex art. 8 DPR n. 160/2010 – posizione dell'istante: mera aspettativa di fatto – preliminare conferenza di servizi con esito favorevole: non vincola il Consiglio comunale

La vicenda riguarda la legittimità del diniego comunale ad una variante c.d. S.U.A.P., richiesta ai sensi degli artt. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e 26-*quater* della L.R. Marche n. 34/1992 per realizzare un impianto di stoccaggio a bassa temperatura e movimentazione informatizzata di ortaggi surgelati commercializzati, oggetto di un finanziamento PNRR. L'istanza formulata rispetto all'area nella quale è stata programmata l'opera, classificata zona omogenea artigianale-industriale-commerciale di completamento D2, rispettava i parametri urbanistici previsti, risultando compatibili con il progetto, ad eccezione delle altezze; di conseguenza, lo strumento per la realizzazione dell'intervento era individuato in una variante ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010. All'esito della preliminare conferenza di servizi, il dirigente comunale, preso atto dei pareri favorevoli di tutte le Amministrazioni intervenute, aveva dichiarato la conclusione positiva della conferenza e trasmesso il provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale per le decisioni di competenza. Il Consiglio Comunale aveva però respinto la richiesta di variante.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato afferma che la c.d. variante S.U.A.P. dal punto di vista contenutistico è una variante urbanistica analoga a quelle "ordinarie", differente solo per le premesse ed il suo procedimento.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

Quanto deliberato dalla conferenza di servizi, che aveva reso parere favorevole, non è idoneo a vincolare il Consiglio comunale, anche se l'eventuale diniego di approvazione della variante deve fondarsi su di una adeguata istruttoria e soprattutto deve essere supportato da idonea motivazione, circostanze entrambe rinvenibili nella fattispecie. Il Consiglio Comunale opera infatti una scelta di merito circa la modalità di intervento sul PRG vigente (variante puntuale o generale), rispetto alla quale la posizione del privato (interessato alle modifiche in *melius* della pianificazione urbanistica) è di mera aspettativa di fatto, poiché il Comune gode della più ampia discrezionalità in materia.

La sentenza, in linea con i propri precedenti, precisa che l'esito positivo della presupposta conferenza di servizi non fa sorgere in capo al soggetto istante una posizione di aspettativa qualificata idonea a condizionare la decisione del Consiglio Comunale, unico organo competente, in quanto *“decisione che resta connotata da amplissima discrezionalità anche in ragione delle presenza di valutazioni espressione dell'indirizzo politico amministrativo”*.

[Consulta la sentenza](#)